

N. 1361

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BEDIN, MONTAGNINO, POLIDORO,
BRUNI e CALLEGARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1996

Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra
e dei loro superstiti

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge finanziaria 1996 sono stati stanziati 34 miliardi per il triennio 1996-98 per il miglioramento dei trattamenti pensionistici di guerra. Detto stanziamento pur costituendo un segnale di attenzione da parte del Parlamento per l'esigenze di questa categoria, è però ben poca cosa rispetto all'effettivo fabbisogno finanziario, per riequilibrare il potere d'acquisto delle pensioni dirette ed indirette fruite dagli aventi titolo che alla data del 31 dicembre 1995 assommavano a 549.764 unità.

Circa l'erosione subita dai trattamenti pensionistici a seguito dell'inflazione che si è registrata nell'ultimo quinquennio, da quando cioè i trattamenti pensionistici sono stati migliorati con la legge 8 agosto 1991, n. 261, si sottolinea che essa può calcolarsi nella misura complessiva del 15 per cento circa nonostante l'apporto compensativo annualmente dato dall'adeguamento automatico previsto in favore delle pensioni di guerra.

Al riguardo si precisa che nell'ultima applicazione del 1° gennaio 1996 l'adeguamento automatico in parola ha migliorato i trattamenti pensionistici di guerra solo del 2,5 per cento, ben al di sotto quindi non soltanto dell'inflazione che si è registrata nello stesso anno ma anche di quanto è stato riconosciuto alle pensioni ordinarie con il 5,2 per cento.

Stante la modestia dello stanziamento, sembra tuttavia opportuno e possibile dare concretezza a detto segnale di attenzione, intervenendo con priorità in favore dei casi di maggiore e più urgente necessità, vale a dire nei confronti di coloro che sono riconosciuti grandi invalidi di guerra e ai loro superstiti che alla data del 31 dicembre 1995 assommavano rispettivamente a 15.812 e a 19.184 unità. Tra questi ultimi un particolare intervento è proposto per

quei soggetti più gravemente colpiti, ciechi, ciechi biamputati agli arti superiori o inferiori, ciechi con l'amputazione di un solo arto, ciechi sordi, tetraplegici e mentali gravi.

Si ritiene così possibile migliorare l'assegno di superinvalidità spettante ai grandi invalidi e l'assegno supplementare spettante ai loro superstiti. Sebbene tale intervento non risolverà la perdita del potere d'acquisto in precedenza evidenziata esso rappresenta, a nostro avviso, il miglior modo possibile per utilizzare lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria. La priorità che si vuole riconoscere a questi casi certamente non solleverà reazioni da parte degli altri pensionati, in quanto consapevoli che l'adozione di qualunque altro criterio distributivo non avrebbe valenza economica.

Con un emendamento alla cosiddetta «manovrina Prodi», che sopprimeva gran parte degli accantonamenti di fondo globale della legge finanziaria per il 1996, è stato possibile «salvare» le risorse destinate alla categoria in questione. Ci si rende conto che tali modeste risorse costituiscono poco più che un segnale di attenzione. Tuttavia è opportuno che esse non vadano in economia per questo anno. Grazie alla recente revisione della spesa iscritta al capitolo 6171 che, come è stato reso noto dal Ministero del tesoro e pubblicato sulla stampa, consentirà un recupero di circa 60 miliardi, sarà possibile altresì coprire la maggiore spesa prevista dalla presente proposta per il 1997.

Con queste considerazioni si auspica una sollecita approvazione della normativa in oggetto, che si compone di cinque articoli, oltre a quello di copertura finanziaria.

Con l'articolo 1 si innalza la misura degli assegni specificamente riconosciuti ai fini di assicurare la necessaria assistenza ai più

gravemente colpiti con percentuali diverse in ordine alle peculiarità delle minorazioni subite.

L'articolo 2 innalza le pensioni di reversibilità e l'articolo 3 modifica la tabella E,

per ricomprendervi anche i casi di mancanza dell'apparato uditivo.

Con l'articolo 4 viene aumentato del 2 per cento l'assegno di superinvalidità, a decorrere dal 1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli importi in atto al 1° gennaio 1996 degli assegni di integrazione, di cui all'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva, di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e delle ulteriori integrazioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, fruiti dai soggetti ascritti alla lettera A, n. 1), della tabella E annessa al citato testo unico decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che abbiano riportato per cause di guerra cecità bilaterale assoluta e permanente e alla lettera A, n. 2), della medesima tabella, sono aumentati nella misura del 10 per cento con decorrenza 1° gennaio 1996 e di un ulteriore 10 per cento con decorrenza 1° gennaio 1997.

2. Gli importi in atto al 1° gennaio 1996 degli assegni di integrazione, di cui al citato articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, e delle ulteriori integrazioni previste dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, fruiti dai soggetti ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata alla perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale, sono aumentati nella misura del 7,5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1996 e di un ulteriore 7,5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1997.

3. Gli importi in atto al 1° gennaio 1996 degli assegni di integrazione, di cui al citato articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fruiti dai soggetti ascritti alla lettera A, nn. 1), 3), e 4), commi secondo e terzo, e alla lettera A bis, nn. 1 e 2, della citata tabella E, sono aumentati nella misura del 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1996 e di un ulteriore 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1997.

Art. 2.

1. L'importo in atto al 1° gennaio 1996 dell'assegno supplementare, di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fruito dalle vedove dei grandi invalidi di guerra, è aumentato nella misura del 2,5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1996 e di un ulteriore 2,5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1997.

Art. 3.

1. Alla lettera E della tabella E, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ipoacusia bilaterale superiore all'80 per cento, accompagnata alla cecità bilaterale assoluta e permanente, in quanto vicariante».

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l'importo mensile in atto dell'assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato del 2 per cento.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 25 miliardi per l'anno 1997 e a regime, si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

